



**Comune di Pieve Fissiraga**  
**Provincia di Lodi**

**REGOLAMENTO**  
**ALBO COMUNALE DELLE**  
**ASSOCIAZIONI**

**Approvato con deliberazione del**  
**Consiglio comunale n. 25 del 30/07/2015**

TITOLO I  
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ALBO COMUNALE

**Art. 1**  
**Istituzione**

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini degli articoli n. 2, 27, 28, 29, 30 e 31 dello Statuto Comunale di Pieve Fissiraga.
2. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni, la partecipazione delle Associazioni alla vita Amministrativa del Comune ed i sostegni che l'amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni stesse.
3. L'albo Comunale è suddiviso nei seguenti ambiti. Culturale, sociale, sanitario, assistenziale e sportivo.

**Art. 2**  
**Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti sul territorio del Comune di Pieve Fissiraga che:
  - (a) non abbiano finalità di lucro;
  - (b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
  - (c) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell'articolo 1;
  - (d) operino sul territorio di Pieve Fissiraga da almeno sei mesi.
2. Tenuto conto quanto previsto del D.L. 460/97 ONLUS, non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale la forma giuridica prescelta della Associazione, né la sua organizzazione interna.
3. Hanno diritto ad iscriversi all'Albo comunale – anche in parziale deroga al comma 1 – le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro della Regione Lombardia istituito con Legge Regionale n. 22 del 24 luglio 1993, le Cooperative Sociali, le Organizzazioni non Governative ed ogni Associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica dell'ONLUS.
4. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

**Art. 3**  
**Domanda di iscrizione**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. **Si impegna pena la cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni:**
  - a inviare al responsabile del Settore Servizi alla Persona di Pieve Fissiraga, entro il 31 Marzo di ogni anno la documentazione relativa all'anno precedente: il rendiconto economico annuale, il resoconto annuale dell'attività svolta, e l'indicazione aggiornata del numero di iscritti all'Associazione. Distinguendo tra Residenti e non Residenti.
  - a inviare copia delle modifiche statutarie intervenute nel corso dell'anno, documentate con copia degli atti approvati dagli Organi di rappresentanza dell'Associazione;
  - a comunicare le modifiche avvenute nell'ambito delle cariche sociali e ogni altra variazione intervenuta.

3. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'ufficio Protocollo utilizzando l'apposito modulo e specificando:
  - (a) la denominazione ufficiale dell'Associazione;
  - (b) gli ambiti dell'Albo Comunale per cui si chiede l'iscrizione;

- (c) una relazione delle attività svolte **nel precedente anno;**
  - (d) le generalità del Legale rappresentante** dell'Associazione;
  - (e) le generalità e la firma di almeno dieci associati di età non inferiore **ai diciotto** anni
  - (f) l'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire le comunicazioni,
  - (g) la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 2,
  - (h) nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 2, gli estremi che consentano le verifiche del caso.
3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.
4. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

#### **Art. 4** **Iscrizione**

1. La domanda di iscrizione è verificata dal Responsabile dei Servizi alla Persona, il quale se accerta la sussistenza di tutti i requisiti **prescritti, e dopo averne data comunicazione alla giunta,** provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, ad emettere il relativo provvedimento di iscrizione all'Albo dandone comunicazione all'Associazione interessata.
2. Il Responsabile può richiedere l'integrazione della documentazione di cui all'art. 3, ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 1.
- 3 In caso di non accoglimento della domanda, il Responsabile ne comunica le motivazioni.

#### **Art. 5** **Aggiornamento**

1. Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al protocollo ogni modifica riguardante le informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.
2. Tutte le comunicazioni scritte inviate dalla Associazione alla Amministrazione Comunale devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante.

#### **Art. 6** **Cancellazione**

1. La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del Legale Rappresentante dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento **della giunta comunale dopo aver sentito il** Responsabile dei Servizi alla Persona , quando ricorra uno dei seguenti casi:
  - (a) l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'art. 2, **e all'art. 3 comma 2.**
  - (b) l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico per la concessione di contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
  - (c) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro trenta giorni.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo non può presentare nuova domanda di iscrizione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla cancellazione.

## TITOLO II FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

#### **Art. 7** **Istituti di partecipazione statutari**

1. Alle associazioni iscritte all'Albo Comunale sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 29 e 30 dello Statuto Comunale.

#### **Art. 8**

##### **Convenzione su progetti**

1. Nei settori di competenza comunale ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra Amministrazione Comunale ed Associazioni iscritte all'Albo possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento integrale o parziale di:

- (a) attività e servizi pubblici;
- (b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito delle strutture comunali o dipendenti dal Comune;
- (c) attività ed interventi innovativi e sperimentali.

2. Le convenzioni regolano:

- (a) la durata del rapporto di collaborazione;
- (b) il contenuto e le modalità dell'intervento dell'Associazione;
- (c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
- (d) le cause e modalità di risoluzione della convenzione.

3. Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate con le associazioni iscritte all'Albo per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

#### **Art. 9**

##### **Requisiti ed informazioni aggiuntive**

1. Nell'ambito dei Regolamenti che disciplinano specifiche forme di partecipazione e di sostegno, alle Associazioni iscritte all'Albo possono essere richiesti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2 solo se tali requisiti aggiuntivi derivano da obblighi di legge, ovvero se sono strettamente necessari alla realizzazione concreta delle attività disciplinate dai Regolamenti.

### TITOLO III

#### FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

#### **Art. 10**

##### **Concessione in uso di locali ed impianti comunali**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è condizione necessaria per la concessione in uso di locali ed impianti di proprietà comunale.

2. La concessione è disciplinata da apposito Regolamento.

#### **Art. 11**

##### **Contributi finanziari**

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione necessaria per la concessione di contributi finanziari alle associazioni.